

Circolare 3/2012

Sava lì 26 Aprile 2012

A tutti i Clienti dello Studio

Loro sedi

**OGGETTO: Finanziamenti erogati dai soci a favore della società.**

Gentili Clienti,

riteniamo utile fornire alcune indicazioni sulla rilevante problematica dei **finanziamenti soci**, a seguito di alcune prese di posizione dell' Agenzia delle entrate (aspetti fiscali) e della giurisprudenza civile (aspetti legali).

Preliminarmente, ricordiamo che l'erogazione di finanziamenti da parte dei soci alla propria società, nonché la restituzione dei medesimi ai soci, non può avvenire in contanti per importi pari o superiori a €. 1.000.

**Pericolosità fiscale**

Segnaliamo che qualora l' Agenzia delle entrate in sede di verifica, constati che i finanziamenti (e le restituzioni) avvengono frequentemente "per cassa", eccepisce che questa è una pratica volta a nascondere il classico fenomeno della cassa negativa, il quale, a sua volta, ha origine da vendite in nero. Aggiungiamo che la Corte di Cassazione con la recente sentenza n. 1908/2007 ha riconosciuto legittima la suddetta ricostruzione dell' Agenzia delle entrate.

Dunque, è importante che i finanziamenti soci e le restituzioni agli stessi avvengano, salvo casi eccezionali (somme di modesto importo) a mezzo assegno non trasferibile o meglio ancora, mediante bonifico bancario in modo che si possa indicare la causale "Finanziamento soci infruttifero".

### **Pericolosità legale**

L'art. 2467 del codice civile prevede (a tutela dei creditori della società) che il finanziamento dei soci, nell'ipotesi di fallimento della società, è postergato, quanto a rimborso, rispetto agli altri creditori e che se è avvenuto nell'anno precedente la dichiarazione di fallimento della società, deve essere restituito.

Inoltre, la Cass. 19 marzo 96, n. 2314, ha stabilito che il socio di una società di capitali che chiede alla società la restituzione delle somme versate, deve provare che il versamento era stato eseguito a titolo di mutuo e non di conferimento a titolo definitivo a favore della società.

Dunque, non è sufficiente che il finanziamento venga contabilizzato in bilancio, appunto, come "finanziamento" (il quale deve essere restituito al socio se questo lo richiede), ma è indispensabile interpretare la volontà delle parti che va accertata in base al modo in cui è stato di fatto attuato il rapporto e dal motivo per cui l'apporto è stato eseguito.

In altre parole, se il finanziamento è stato effettuato dal socio in presenza di una situazione di squilibrio finanziario, potrebbe essere eccepito dal giudice (del fallimento) che quel finanziamento, di fatto, deve considerarsi un versamento del socio a titolo di capitale e, dunque, non restituibile.

Allo stesso modo, nell'ipotesi in cui un socio intende ottenere dalla società la restituzione delle somme versate, deve provare che le somme in questione erano state erogate a titolo di finanziamento, diversamente la società non ha l'obbligo di restituirle. Da qui l'esigenza di prevedere idonei documenti che dimostrino che le somme sono state inequivocabilmente versate a titolo di "finanziamento" e, dunque, devono essere restituite al socio o, viceversa che si tratta di versamenti a fondo perduto, senza obbligo di restituzione.

E tutto ciò sia che le somme siano state versate in contanti (pratica senz'altro sconsigliabile), sia che le stesse siano state versate a mezzo assegno o bonifico.



Reg. Imprese di TARANTO n. 02581080732 - REA n. 156216

e-mail: [info@studioformat.it](mailto:info@studioformat.it)

sito web: <http://www.studioformat.it>

Sicuri che queste precisazioni oltre ad operare nel vostro esclusivo interesse, serviranno, altresì, a migliorare la qualità dei servizi offerti, rimaniamo a disposizione per ogni eventuale chiarimento e porgiamo cordiali saluti.

Per Studio Format S.a.s.

Dr. Prudenzero Giovanni Antonio

*L'elaborazione dei testi, anche se curata e revisionata, non può comportare specifiche responsabilità per eventuali errori o inesattezze, e non può essere considerata consulenza specifica*